

PARTE SESTA

REGOLAMENTI E STATUTI

SEZIONE PRIMA: Norme regolamentari

SEZIONE SECONDA: Commissioni sinodali amministrative

SEZIONE TERZA: Organismi settoriali

SEZIONE QUARTA: Regolamenti di Commissioni

SEZIONE QUINTA: Istituti ed opere

SEZIONE SESTA: Disposizioni particolari

SEZIONE PRIMA

1

**REGOLAMENTO SULLE PERSONE
NELLA CHIESA**

RO.2/1977

NOTA

Il presente regolamento sulle persone nelle chiese locali, preparato dalla CR su mandato sinodale 61/SI/1973, in esecuzione del Capitolo II della DV/1974, è stato approvato dal Sinodo con l'art. O/SI/1977 ed è entrato in vigore il 27 agosto 1977.

Detto regolamento si applica sia alle chiese valdesi sia a quelle metodiste in sostituzione delle precedenti disposizioni concernenti la registrazione delle persone contenute nel Capitolo I del RO/1966 e nel Titolo I del RM/1967-76.

In seguito alle sessioni congiunte del sinodo delle chiese valdesi e metodiste e della assemblea generale delle chiese battiste svoltesi nel 1990 e nel 1995, il sinodo ha introdotto nell'ordinamento valdese alcune norme volte a marcare elementi di reciprocità con l'ordinamento battista (59/SI/1995 e 93/SI/1996); ne sono conseguite modifiche regolamentari che riguardano gli articoli 9, 10 bis, 14, 16, 17 e 23.

Il presente regolamento viene identificato con la sigla RO.2/1977.

Capitolo I

MODALITÀ PER LE REGISTRAZIONI DELLE PERSONE NELLE CHIESE VALDESI

Art. 1 - *(registrazione ecclesiastica delle persone)*

Nelle chiese locali si provvede alle registrazioni delle persone di cui è detto negli articoli 9, 10, 11, 12 della Disciplina generale, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2 - *(registrazioni dei membri comunicanti)*

Coloro che rispecchiano i requisiti indicati nell'articolo 10 della Disciplina generale, vengono iscritti nel registro dei comunicanti della chiesa locale nella cui circoscrizione risiedono.

Per conservare l'iscrizione nel predetto registro bisogna:

- a) professare i principi della Chiesa;
- b) vivere conformemente ad essi;
- c) osservare la disciplina ecclesiastica;
- d) contribuire per i bisogni della Chiesa.

Art. 3 - *(modalità per l'iscrizione e la cancellazione dei comunicanti)*

Per quanto attiene ai membri comunicanti ¹:

1 - L'iscrizione nella chiesa locale avviene:

- a) per professione quando, avendo dimostrato una adeguata preparazione spirituale e sufficienti conoscenze bibliche, il richiedente abbia confessata pubblicamente la propria fede;
- a) per certificato quando, essendo accertato che risiede nella circoscrizione della chiesa locale, il richiedente risulti registrato quale valdese o metodista tra i comunicanti della chiesa locale da cui proviene;

¹ Modifica inserita con 59/SI/1981.

- b) quando, essendo comunicante in un'altra chiesa evangelica, l'interessato ne faccia richiesta e risponda ai requisiti di cui all'art. 10 della Disciplina generale.
 - c) Nel caso in cui risulti accertata l'impossibilità di ottenere una certificazione della chiesa di provenienza, l'ammissione potrà avvenire in forza di una autocertificazione firmata dall'interessato attestante lo status del richiedente nell'ambito della sua chiesa di origine; ove ritenuto opportuno il concistoro o consiglio della chiesa locale, cui è presentata la richiesta di iscrizione, potrà subordinare l'accoglimento all'esito di uno o più colloqui con l'interessato².
- 2 - La cancellazione dal registro della chiesa locale avviene:
- a) per trasferimento;
 - b) per decesso;
 - c) per inosservanza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente regolamento;
 - d) a richiesta dell'interessato.

Art. 4 - (registrazione degli elettori)

I comunicanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che ne facciano domanda ai sensi dell'articolo 11 della Disciplina generale, e dimostrino di ottemperare agli impegni che ne conseguono, vengono iscritti nel registro degli elettori della chiesa locale.

Per conservare l'iscrizione nel registro bisogna:

- a) partecipare attivamente alla vita ecclesiastica;
- b) contribuire regolarmente ed in rapporto alla propria disponibilità alle necessità della Chiesa.

Art. 5 - (modalità per l'iscrizione e la cancellazione degli elettori)

Per quanto concerne gli elettori:

1 - l'iscrizione nel relativo registro avviene:

- a) a domanda dell'interessato a norma dell'art. 4;
- b) d'ufficio: nei casi di trasferimento ed a norma del comma secondo dell'articolo 9.

2 - la cancellazione dal relativo registro avviene:

² Aggiunto con 85/SI/2004.

- b) per trasferimento;
- c) per decesso;
- d) a richiesta dell'interessato;
- e) per mancato riscontro di una o più delle condizioni di cui all'art. 4, dopo un anno dalla notifica dell'inosservanza all'interessato;
- f) per misure disciplinari.

Art. 6 - *(registrazione delle altre persone)*

Per quanto concerne le persone di cui agli articoli 9 e 12 della Disciplina generale si provvede alle iscrizioni nei rispettivi registri così come dispongono i seguenti articoli 19 e 20.

Art. 7 - *(registrazioni relative alla diaspora - registri)*

I registri di cui agli articoli 2, 4, 19 e 20 sono tenuti disgiuntamente per coloro che risiedono nella diaspora e per coloro che risiedono nel centro dove ha sede la chiesa locale.

La Tavola fornisce istruzioni e suggerimenti per la tenuta e compilazione dei registri ecclesiastici.

Art. 8 - *(competenza e procedura delle iscrizioni e cancellazioni)*

L'iscrizione e la cancellazione delle persone nei rispettivi registri ecclesiastici competono al concistoro od al consiglio della chiesa locale, od in mancanza ai ministri addetti.

Le operazioni di registrazione o cancellazione vengono compiute alle date fissate dal presente regolamento.

Ogni registrazione o cancellazione viene comunicata agli interessati; nei casi di trasferimento la registrazione o la cancellazione viene notificata anche alla chiesa di provenienza o di destinazione dell'interessato.

Art. 9 - *(trasferimento di valdesi)*

I comunicanti e gli elettori che si trasferiscono in una località dove non esiste una chiesa locale, ma che trovasi tuttavia all'interno della

circostrizione della chiesa locale di provenienza, vengono iscritti nei rispettivi registri della diaspora della chiesa nella circostrizione della quale si trova il luogo della nuova residenza.

Coloro che si trasferiscono in una località dove non esiste una chiesa locale, ma che rientra nella circostrizione di una chiesa locale diversa da quella di provenienza, vengono iscritti nei rispettivi registri della diaspora della chiesa nella circostrizione della quale si trova il luogo della loro nuova residenza.

Ove, nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il trasferimento avvenga nella circostrizione di una chiesa locale metodista, dell'avvenuto trasferimento deve darsi notizia anche al sovrintendente del circuito.

Se il trasferimento avviene in una località ove esiste una chiesa battista, la persona viene munita di attestazione idonea per l'iscrizione in detta chiesa³.

Art. 10 - (*trasferimento di metodisti*)

I metodisti, registrati tra i comunicanti nella loro chiesa di origine, che si trasferiscono nella circostrizione di una chiesa locale valdese, vengono iscritti per certificato conservando la loro qualifica denominazionale nel registro dei comunicanti.

Ove risulti che nella chiesa locale di provenienza essi rivestono la qualifica di eleggibili vengono iscritti d'ufficio nel registro degli elettori.

Art. 10 bis - (*trasferimento di battisti*)⁴

I battisti, registrati tra gli effettivi nella loro chiesa di origine, che si trasferiscono nella circostrizione di una chiesa locale valdese, vengono iscritti per certificato, conservando la loro qualifica denominazionale, nel registro dei comunicanti.

Essi sono iscritti nel registro degli elettori, a domanda, a norma dell'art. 4.

³ Comma aggiunto con 59/SI/1995.

⁴ Articolo aggiunto con 59/SI/1995.

Ove risulti che nella chiesa locale di provenienza rivestono qualifica assimilabile a quella dei membri elettori, l'iscrizione nel relativo registro avviene di ufficio a norma dell'art. 5.

Art. 11 - (*revisione semestrale dei registri*)

La revisione dei registri ecclesiastici relativi alle persone avviene in ogni chiesa locale due volte all'anno: nel mese di novembre e nel mese di maggio.

Compiuta la revisione, una lista riproducente le registrazioni in atto viene posta a disposizione degli interessati durante i 30 giorni successivi a quello della revisione, per le eventuali richieste di rettifica.

Trascorso il termine suddetto il registro viene chiuso ed esso va in vigore dal primo giorno del mese successivo, sino alla data in cui entra in vigore la successiva revisione.

Dei decessi, e dei trasferimenti definitivi in altra sede, debitamente notificati nel frattempo, si tiene conto ai fini della determinazione del quorum degli elettori in occasione di ogni assemblea.

Art. 12 - (*criteri di eleggibilità*)

Per accedere ad una carica o ad una deputazione ecclesiastica occorre essere iscritti nel registro dei membri elettori⁵.

Art. 13 - (*ricorsi*)

Comunicanti ed elettori possono ricorrere al concistoro od al consiglio della chiesa locale nella cui circoscrizione risiedono contro qualsiasi diniego di registrazione o di atti liturgici da essi richiesti.

Il concistoro od il consiglio della chiesa locale decide nei 30 giorni dalla notifica del ricorso.

L'elettore interessato può inoltrare ricorso contro un provvedimento amministrativo di un organo ecclesiastico notificandolo al medesimo ed all'organo giurisdizionale competente ad esaminarlo, entro 20 giorni dalla notifica o dalla pubblica notifica dell'atto che intende impugnare.

⁵ Cfr. 11/DV/1974; 34/SI/1945; 27/RO.4/1977.

Capitolo II

MODALITA' PER LE REGISTRAZIONI DELLE PERSONE NELLE CHIESE METODISTE

Art. 14 - (*modalità per la registrazione dei membri comunicanti*)

Per essere accettato quale membro comunicante ed essere iscritto nel relativo registro, occorre avere ricevuto il battesimo cristiano e condividere i principi dottrinali riconosciuti dalle chiese evangeliche metodiste che sono in Italia.

Occorre altresì aver seguito un regolare corso di scuola domenicale ed aver ricevuto una adeguata istruzione catechetica.

La durata e i programmi dei corsi di scuola domenicale e di catechismo devono tener conto di quanto stabilito dal sinodo in questa materia.

Qualora l'accettazione e l'iscrizione siano richieste da persona non evangelica, questa, durante un adeguato periodo di preparazione deve ricevere l'insegnamento che costituisce l'oggetto dei corsi di scuola domenicale e dell'istruzione catechetica.

Qualora l'iscrizione sia conseguenza del trasferimento di un membro comunicante da una chiesa valdese o metodista o di un membro effettivo di una chiesa battista⁶ si provvede all'iscrizione stessa in base a certificato della chiesa di provenienza, con annotazione della denominazione di origine, poiché egli conserva la propria qualifica denominazionale.

Qualora l'iscrizione sia richiesta da un membro comunicante di altra chiesa evangelica, questa avviene sulla base di un idoneo certificato della chiesa di provenienza. Nel caso in cui risulti accertata l'impossibilità di ottenere una certificazione dalla chiesa di provenienza, l'iscrizione potrà avvenire in forza di un'autocertificazione, firmata dall'interessato, attestante lo status del richiedente nell'ambito della sua chiesa di origine; ove ritenuto opportuno, il consiglio di chiesa, cui è presentata la richiesta di iscrizione, potrà subordinare l'accoglimento all'esito di uno o più colloqui con l'interessato.⁷

⁶ Così modificato con 59/SI/1995.

⁷ Così integrato con 116/SI/2009.

Il consiglio della⁸ chiesa è competente a deliberare sulla accettazione e sulla iscrizione.

La presentazione dei membri alla chiesa deve aver luogo durante il culto pubblico.

Art. 15 - (*doveri dei comunicanti*)

Ogni comunicante è tenuto ad osservare la disciplina della chiesa ed è impegnato a contribuire in proporzione alle sue sostanze, con libera offerta, al mantenimento del ministero pastorale ed allo sviluppo delle varie opere della chiesa.

Art. 16 - (*trasferimenti*)

Quando un membro della chiesa si trasferisce in altra sede, viene munito di attestazione idonea per l'iscrizione nella chiesa metodista, valdese o battista del luogo di nuova residenza⁹.

Qualora il trasferimento avvenga nella circoscrizione di una chiesa locale valdese, dell'avvenuto trasferimento deve darsi notizia anche al sovrintendente di circuito.

Art. 17 - (*elettori ed eleggibili*)

Sono elettori tutti i membri comunicanti; ed eleggibili quelli che siano da almeno tre anni membri comunicanti di una chiesa metodista o valdese o membri effettivi di una chiesa battista¹⁰ nonché della chiesa locale da almeno un anno.

⁸ Così modificato con 59/SI/1981.

⁹ Così sostituito con 59/SI/1995.

¹⁰ Così modificato con 59/SI/1995.

Capitolo III

MODALITA' COMUNI ALLE PERSONE NELLE CHIESE VALDESI E METODISTE

Art. 18 - (*battesimo e relative registrazioni*)

A coloro che lo richiedono per fede ed ai fanciulli su richiesta dei loro genitori la Chiesa amministra il battesimo.

Il battesimo amministrato dalle altre confessioni cristiane è riconosciuto. In nessun caso il battesimo viene rinnovato.

Qualsiasi atto imposto ai fanciulli senza o contro la volontà dei loro genitori è contrario allo spirito dell'Evangelo, e perciò nullo.

Di ogni battesimo è data certificazione nell'apposito registro a cura di un ministro della chiesa locale nella cui circoscrizione è stato amministrato.

Art. 19 - (*registrazioni relative ai fanciulli e catecumeni*)

Si considerano facenti parte di una medesima categoria di persone nelle singole chiese locali tutti coloro che, battezzati o meno, quale ne sia l'età, sono destinatari dell'insegnamento sul contenuto della fede predisposto dalle chiese locali nelle forme della scuola domenicale e dell'istruzione catechetica.

I componenti di detta categoria di persone vengono iscritti in un unico registro con le notazioni che li riguardano.

Art. 20 - (*registrazione dei simpatizzanti e degli aderenti*)

Han parte nella Chiesa quali simpatizzanti coloro che, battezzati provenienti da confessioni religiose non evangeliche, o non battezzati, si interessano all'annuncio dell'Evangelo promosso nell'ambito della chiesa locale, o ne frequentano il culto.

Han parte nella Chiesa come aderenti quei membri di altre chiese evangeliche che partecipano al culto e si valgono degli atti liturgici in seno ad una chiesa locale.

In ordine a queste categorie di persone vengono tenuti appositi registri.

Art. 20 bis – (popolazione ecclesiastica) ¹¹

L'insieme dei membri comunicanti e delle persone di cui ai precedenti articoli 19 e 20 forma la popolazione ecclesiastica della chiesa locale.

Art. 21 - (incompatibilità)

Non possono far parte contemporaneamente del medesimo organo ecclesiastico, dello stesso comitato o consiglio di opere, della stessa commissione, rappresentanza o deputazione di ogni tipo: ascendenti e discendenti; fratelli e/o sorelle; coniugi; suocero o suocera e genero o nuora. I suddetti legami di parentela e affinità non hanno rilievo ai fini dell'esercizio dei ministeri della Chiesa, per i concistori o consigli delle chiese locali, per le commissioni non aventi responsabilità amministrative e per le rappresentanze all'assise¹² della Federazione delle chiese evangeliche in Italia o per delegazioni destinate a rappresentare le chiese valdesi e metodiste nei rapporti con altre chiese¹³.

Una stessa persona non può contemporaneamente essere componente di un consiglio di circuito, di una commissione esecutiva distrettuale, di una commissione sinodale amministrativa, della Tavola, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti.

Non sono eleggibili o nominabili in un organo ecclesiastico amministrativo coloro che abbiano vincoli contrattuali con lo stesso, salvo che si tratti di vincoli nascenti dalla iscrizione nel ruolo dei ministri tenuto dalla Tavola.

Art. 22 - (rilascio di certificati)

I certificati che vengono rilasciati a richiesta degli interessati o d'ufficio in occasione dei trasferimenti, debbono contenere tutti i dati inerenti l'identità e la posizione ecclesiastica delle persone quali risultanti nei registri della chiesa locale di provenienza.

¹¹ Articolo aggiunto con 81/SI/2004.

¹² Così modificato con 118/SI/2019.

¹³ Così modificato con 70/SI/1989, 105/SI/1998 e 78/SI/1999.

Art. 23 - (equipollenza delle qualifiche denominazionali)

A tutti gli effetti delle discipline ecclesiastiche, ed in particolare ai fini dell'accesso ai ministeri, alle deputazioni ed agli incarichi ecclesiastici, le qualifiche denominazionali valdese o metodista, proprie delle diverse persone, sono tra loro equipollenti.

La qualifica denominazionale battista ai fini dell'accesso ai ministeri, ad incarichi e deputazioni è equipollente a quella valdese o metodista; i membri battisti di una chiesa valdese o metodista conservano inoltre la possibilità di essere chiamati a far parte di assemblee o organi dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia¹⁴.

Art. 24 - (modalità per le modifiche del capitolo secondo)

Il capitolo secondo del presente regolamento costituisce una normativa autonoma nell'ambito della Disciplina generale che può essere modificata dall'assemblea sinodale solo su proposta di almeno cinque chiese metodiste.

¹⁴ Comma aggiunto con 93/SI/1996.